

ASSOCIAZIONE DELLE STRUTTURE D'ACCOGLIENZA PER L'INFANZIA DELLA SVIZZERA ITALIANA (ATAN)

STATUTO

A – Costituzione

Art. 1 Nome, sede, durata

- 1.1 L'Associazione delle strutture d'accoglienza per l'infanzia della Svizzera italiana in precedenza Associazione Ticinese delle Strutture d'accoglienza per l'infanzia (ATAN) costituita il 14 novembre 2002 è un'Associazione apolitica, acconfessionale e senza scopo di lucro.
- 1.2 L'associazione ha una sua sede indipendente.
- 1.3 La sua durata è a tempo indeterminato.
- 1.4 ATAN è retta dai presenti statuti e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopi

- 2.1 ATAN si propone di favorire la collaborazione e la solidarietà tra i propri membri operanti nell'ambito dell'infanzia e di appoggiarne l'azione nei rapporti con le autorità e con altri enti, onde promuovere e sostenere l'educazione, l'assistenza e il benessere degli utenti, rispettando l'identità di ogni singola istituzione associata. Essa si impegna in particolare a:
 - a) promuovere, organizzare, erogare consulenza, formazione ed aggiornamento professionale;
 - b) favorire l'informazione circa le possibilità di formazione nell'ambito dell'infanzia;
 - c) promuovere la nascita e lo sviluppo di strutture conformemente ai bisogni territoriali;
 - d) essere rappresentante nelle relazioni nei confronti degli organi cantonali;
 - e) sostenere l'operato degli associati rendendosi porta parola dei loro interessi;
 - f) contribuire alla creazione dei criteri di qualità;

- g) stabilire delle raccomandazioni ed eventualmente delle direttive concernenti in modo particolare:
- le condizioni di accoglienza dei minori nelle strutture;
 - le rette da applicare;
 - le condizioni di lavoro, i salari, gli statuti, le funzioni e le qualifiche professionali del personale.

Art. 3 Soci

- 3.1 Può essere socio di ATAN ogni istituzione che si occupi dell'accoglienza e della cura dell'infanzia. Per istituzione si intende quella privata o pubblica nella forma dell'associazione di persone, fondazione o persona giuridica, o altra forma prevista dal diritto pubblico, avente organizzazione propria e che svolge la sua attività con mezzi idonei; segnatamente che gestisce strutture di accoglienza collettiva per l'infanzia e che organizza gruppi di attività, d'incontro, socializzazione e partecipazione. Possono essere nominati soci onorari da parte del Comitato persone che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali.

I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci ordinari e hanno gli stessi doveri ad eccezione dell'obbligo di versamento della quota associativa.

- 3.2 È socio chi versa la quota associativa annuale.

Ammissioni

- 3.3 Le istituzioni citate che desiderano divenire soci di ATAN devono presentare una richiesta scritta.
- 3.4 L'ammissione è subordinata al rispetto delle leggi vigenti e al rilascio dell'autorizzazione ove è richiesto.
- 3.5 L'ammissione è subordinata al rispetto dei criteri minimi fissati da ATAN.

Dimissioni

- 3.6 Un socio che desidera dimissionare deve farlo per iscritto almeno 1 mese prima della fine di un anno civile, con effetto 31 dicembre.

Sanzioni ed espulsioni

- 3.7 Per motivi gravi (etici) o per comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione, un socio può subire delle sanzioni o essere espulso. Ha la possibilità di essere ascoltato dal Comitato.
- 3.8 Solo il pagamento del contributo sociale dà diritto alle prestazioni proposte da ATAN.
- 3.9 Il mancato rispetto dei criteri minimi fissati da ATAN è motivo di espulsione.
- 3.10 Perde la qualità di socio attivo chi è in mora con il versamento della tassa annuale.

Art. 4 Risorse

- 4.1 Le risorse di ATAN sono composte da:
- a) contributi fissati dall'assemblea generale su proposta del comitato;
 - b) contributo Cantonale;
 - c) il contributo sociale per istituzione é fissato dall'Assemblea. Il suo ammontare potrà essere modificato dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato. I soci sono obbligati a versare il contributo sociale, entro la fine del mese di gennaio.

B – Organizzazione

Art. 5 Organi dell'Associazione (ATAN)

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato;
- i revisori dei conti.

Art. 6 L'Assemblea dei soci

- 6.1 L'Assemblea dei soci è convocata due volte all'anno (preventivo – consuntivo).
- 6.2 Il Comitato convoca l'Assemblea ordinaria una volta all'anno verso la fine del secondo trimestre, con il preavviso di almeno 20 giorni.

- 6.3 Il Comitato può convocare un'Assemblea straordinaria in ogni momento con un preavviso di almeno 20 giorni.
- 6.4 Il Comitato deve convocare un'Assemblea straordinaria se almeno 1/5 dei soci ne fa domanda. La convoca almeno con 20 giorni di preavviso.
- 6.5 Di principio, le decisioni dell'Assemblea sono prese in base alla maggioranza assoluta dei soci presenti. In caso di parità di voti, quello del (della) presidente è prioritario.
- 6.6 Le decisioni vengono prese per alzata di mano oppure, se richiesto da 1/3 dei soci presenti per scrutinio segreto.
- 6.7 Ogni socio può sottoporre in forma scritta, al Comitato, delle proposte riguardanti argomenti da inserire fra le trattande all'ordine del giorno dell'Assemblea almeno 10 giorni prima dell'Assemblea dei soci.

Art. 7 Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci:

- a) nomina il Presidente del giorno e 2 scrutatori
- b) approva il verbale dell'Assemblea precedente;
- c) approva i conti dell'ultimo anno, il preventivo e l'utilizzo dell'eventuale utile;
- d) elegge il Comitato e il (la) presidente ogni quattro anni, che a loro volta scelgono i soci attivi;
- e) nomina i revisori dei conti;
- f) approva i contributi proposti dal Comitato;
- g) dà scarico del loro mandato al Comitato e ai revisori;
- h) decide l'eventuale esclusione di un socio;
- i) approva gli statuti e le loro modifiche;

Art. 8 Il Comitato

- 8.1 Il Comitato ed il/la suo/a Presidente sono eletti dall'Assemblea per la durata di quattro anni.
- 8.2 Il Comitato è composto da 7 a 9 membri.
- 8.3 I membri vengono rieletti ogni quattro anni.

- 8.4 Nomina al suo interno un/a Vice presidente.
- 8.5 Le decisioni sono prese dalla maggioranza assoluta ed in presenza di almeno la metà dei membri, più uno. In caso di parità di voto, quello del/lla Presidente è prioritario.
- 8.6 Possono essere nominati membri onorari. Un membro onorario non dispone di diritto di voto ma ha funzione meramente consultiva.

Art. 9 Compiti del Comitato

- a) dirige l'attività di ATAN nel rispetto degli obiettivi fissati dallo Statuto;
- b) è autorizzato dall'Assemblea a gestire e amministrare in modo oculato, le risorse finanziarie dell'Associazione.
- c) mantiene i rapporti con le autorità cantonali e con tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore socio-educativo dell'infanzia;
- d) si pone quale partner, e/o punto di riferimento con le autorità e gli enti citati (pto b)
- e) prepara l'Assemblea dei soci e la convoca;
- f) garantisce l'applicazione dei presenti statuti e controlla che l'ATAN sia libera da qualsiasi pressione da parte di organismi che potrebbero condizionarla sia nei suoi principi fondamentali che nel suo funzionamento interno;
- g) propone all'assemblea tutte le decisioni che ritiene siano opportune;
- h) può creare una commissione per il contatto con gli organi cantonali e federali;
- i) il Comitato designa i rappresentanti di diritto di ATAN nelle organizzazioni e negli enti presso i quali l'Associazione può farsi rappresentare;
- j) si occupa di assumere i dipendenti dell'Associazione;
- k) attribuisce mandati esterni conformemente agli orientamenti o alle decisioni assembleari.
- l) il Comitato redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione al 31 dicembre di ogni anno che dev'essere presentato e approvato dall'Assemblea dei soci.
- m) adotta i regolamenti e le loro modifiche.
- n) il comitato può siglare accordi (attività che non rientrano nella normale gestione dell'associazione elencati nei punti da "a" a "m") che impegnino gli associati solo dopo avere sottoposto le tematiche all'Assemblea dei soci e dopo l'approvazione.

Art. 10 Organizzazione amministrativa

L'Associazione si dota di una struttura amministrativa e gestionale adeguata ai bisogni.

Art. 11 Organi consultivi

ATAN organizza e si avvale degli organi consultivi della Conferenza Cantonale dei Direttori di strutture per l'Infanzia (CCDSI) e della Conferenza Cantonale dei Datori di Lavoro delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (CCDL) per l'esame dei temi tecnici e professionali e per formulare eventuali proposte al comitato ATAN.

11.1 La CCDSI e la CCDL dipendono e sono convocate su richiesta del Comitato ATAN.

Copia dei verbali di ogni riunione degli organi consultivi vanno trasmessi al comitato ATAN.

Art. 12 Organo di revisione

12.1 L'Assemblea dei soci elegge l'organo di revisione dei conti che rimane in carica 4 anni. Esso è rieleggibile.

12.2 Controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e ne fa rapporto scritto all'Assemblea dei soci.

Art.13 Diritto di firma

13.1 Per la rappresentanza dell'associazione è conferito diritto di firma collettiva a due al Presidente e al Vice presidente.

13.2 Il Comitato può estendere il diritto di firma ad altri membri di comitato o al Segretario.

Art. 14 Responsabilità finanziaria

14.1 E' esclusa la responsabilità personale dei soci.

14.2 La responsabilità di un socio è limitata al pagamento del contributo sociale.

14.3 Gli obblighi finanziari di ATAN sono coperti unicamente dal patrimonio sociale.

14.4 Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale che è proprietà esclusiva di ATAN.

Art. 15 Modifica degli statuti

Il presente Statuto può essere modificato se 2/3 dei soci presenti in Assemblea approvano la proposta di modifica.

Art. 16. Scioglimento

- 16.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad un'istituzione di utilità sociale con finalità analoghe e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale.
- 16.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei 2/3 dei voti di tutti i soci presenti.

Art. 17 Norme transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni di Leggi vigenti.

Art. 18 Approvazione ed entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati durante l'Assemblea dei soci di ATAN che si è tenuta a Bellinzona il 15 giugno 2021 ed entrano in vigore immediatamente in sostituzione dei precedenti.